

Co.Re.Com. Cal/Ro

DELIBERAZIONE N.122

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA xxxxxxxx Belgio xxxxx c/ BT Italia xxx e Wind Infostrada xxx

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

nella seduta del giorno 17/07/2012 , svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

Prof. Alessandro Manganaro	Presidente
Prof. Carmelo Carabetta	Componente
Dott. Gregorio Corigliano	Componente

e Avv. Rosario Carnevale, Direttore del Co.re.com;

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, " Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Corecom" e succ. modif. ed int.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: " Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/Cons, "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e succ. modif. ed int.;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Corecom Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

l'istanza del 17 ottobre 2011, acquisita al prot. Corecom Calabria n. 49098/49100, con cui il Sig. Belgio Luigi Davide, titolare del xxxxx xxxx con sede in Reggio Calabria ha chiesto l'intervento del Corecom Calabria per la definizione della controversia in essere con la Società BT Italia xxx, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons e succ. modif. ed int.;

l'istanza del 17 gennaio 2012, acquisita al prot. Corecom Calabria n. 2356/2357, con cui il suddetto ricorrente ha chiesto l'intervento del Corecom Calabria per la definizione della controversia in essere con la Società Wind Infostrada xxx, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons e succ. modif. ed int.;

le note del 21 ottobre 2011 (prot. n. 49917) e del 26 gennaio 2012 (prot. n. 3952), con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio dei procedimenti finalizzati alla definizione della deferita controversia;

Atteso che, in accoglimento della richiesta formulata da parte istante con nota del 7 marzo 2012, prot. n. 12070, si rende necessario disporre la riunione dei suddetti procedimenti, per come stabilito dall'art. 18, comma 4 del Regolamento, in ragione della loro connessione e comunanza di causa;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato quanto segue:

Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

L'istante, sig. Belgio xxxxx, titolare del xxxxx con sede in Reggio Calabria ha chiesto l'intervento del Corecom Calabria per la definizione della controversia in essere con le Società BT Italia xxx e Wind Infostrada xxx ed, a tal fine, ha dichiarato:

- di essere stato ripetutamente contattato, nei mesi da gennaio a giugno 2011, da operatori del call center BT Italia che, presentando la propria azienda come affiliata Telecom Italia, proponevano la stipulazione di un contratto business, denominato "vip suite club", mediante utilizzo di due linee fisse con chiamate illimitate gratuite, la consegna di due cellulari gratis e due sim con chiamate gratuite verso numeri aziendali, navigazione in internet illimitata fino a 20 MB/S con connessione WiFi inclusa, noleggio ed assistenza di un router WiFi;
- di avere finalmente deciso di aderire alla suddetta proposta commerciale in data 21 giugno 2011, richiedendo l'invio del contratto cartaceo da visionare e sottoscrivere;
- di non aver mai ricevuto il contratto suddetto, ma di aver constatato che i servizi in questione venivano attivati, con consegna del router WiFi ed emissione della prima fattura n. xxxxx, di € 239,89;
- di avere inoltrato fax di reclamo, con contestuale richiesta di risoluzione contrattuale;
- di avere, altresì, contestato l'avvenuta attivazione di un'offerta differente da quella inizialmente prospettata dall'operatore, poiché la fattura sopra menzionata riportava l'indicazione del contratto "BT start" anziché di quello inizialmente proposto, denominato "vip suite club", con addebiti per costi di attivazione non previsti ed addebiti per costo dei cellulari in luogo della prevista consegna gratuita degli stessi. Inoltre l'utente riceveva 4 sim, anziché le due sim promesse e, pertanto, si vedeva costretto ad inoltrare un nuovo reclamo, astenendosi dall'utilizzarle;
- di avere promosso, innanzi a questo Corecom, il tentativo di conciliazione nei confronti di BT Italia, lamentando fatturazioni non giustificate e disservizi sulla linea; il procedimento si concludeva negativamente per mancata comparizione dell'operatore, giusto verbale del 29 settembre 2011, redatto ai

- termini dell'art. 8, comma 3 del Regolamento di procedura, e, nelle more del suddetto tentativo di conciliazione, di avere richiesto, in data 12 settembre 2011, il rientro della linea (voce + ADSL) in Wind Infostrada;
- che, nonostante la corretta comunicazione del codice di migrazione, ancora, alla data di deposito dell'istanza di definizione nei confronti dell'operatore BT, 14 ottobre 2011, la linea non era migrata verso il nuovo operatore Wind;
 - che in data 18 novembre 2011 venivano sospesi i servizi voce + ADSL;
 - che il 21 novembre 2011, l'istante si vedeva costretto a promuovere ricorso per tentativo di conciliazione innanzi a questo Corecom nei confronti di Wind Infostrada, lamentando la mancata attivazione dei servizi nonostante la richiesta di migrazione del 12 settembre 2011, l'illegittima interruzione degli stessi a far data dal 18 novembre 2011 e l'omesso riscontro ai reclami;
 - che tale procedimento si concludeva in data 13 gennaio 2012 con esito negativo, sicchè l'utente proponeva istanza di definizione innanzi a questo Corecom nei confronti dell'operatore Wind Infostrada e contestuale richiesta di provvedimento d'urgenza per l'immediata attivazione dei servizi sospesi;
 - che, su richiesta dell'utente, questo Corecom aveva adottato la determinazione n. 107 del 27 dicembre 2011, invitando tutti gli operatori predetti, nonché Telecom Italia, nella qualità di gestore della rete, ad avviare le procedure necessarie per l'attivazione della linea;
 - che con provvedimento n. 2375 del 17 gennaio 2012, questo Corecom, considerato che ancora, alla data di richiesta del provvedimento d'urgenza, "la fase 3 della procedura non è stata avviata dall'operatore recipient Wind", richiedeva all'Agcom l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 31 della legge 249/97 nei confronti dell'operatore Wind Infostrada;
 - che in data 9 febbraio 2012 veniva ripristinato il servizio voce su rete Wind e che il 15 febbraio 2012 veniva ripristinato anche il servizio ADSL con il medesimo operatore.

Per tutto quanto sopra, l'istante ha chiesto a questo Corecom un provvedimento di definizione della presente controversia nei confronti degli anzidetti operatori che condannino la convenuta BT Italia agli indennizzi per illegittimo subentro, attivazione di un profilo tariffario non richiesto, storno di tutte le fatture, indennizzo per mancata risposta ai reclami, risarcimento di tutti i danni subiti e che condannino la convenuta Wind Infostrada agli indennizzi per ritardata portabilità, per interruzione dei servizi voce + ADSL e per omesso riscontro ai reclami, oltre al risarcimento di tutti i danni patiti.

In data 21 ottobre 2011, in riscontro alla richiesta istruttoria di questo Corecom per l'adozione di un provvedimento temporaneo finalizzato all'immediato rilascio della linea di titolarità del ricorrente, l'operatore BT Italia ha così argomentato e controdedotto:

- a seguito delle verifiche effettuate, l'olo *recipient*, Wind, ha avviato per ben due volte la migrazione dell'utenza di che trattasi;
- in data 12 settembre 2011 l'istanza è stata espletata negativamente per "incompletezza dei DN associati all'istanza";
- in data 22 settembre 2011, a seguito di nuova richiesta, la "fase 2" risulta essere stata completata;
- l'operatore riferisce che mancano schermate associate alla "fase 3" e, pertanto, invita il cliente a sollecitare il *recipient* ad avviare la "fase 3" della migrazione.

Conclude, respingendo ogni addebito con riguardo alla ritardata migrazione ed allega le relative schermate di sistema.

In data 23 febbraio 2012, l'operatore Wind Infostrada, tempestivamente costituito, rimetteva a questo Corecom le proprie note difensive, come di seguito:

- l'operatore conferma di avere ricevuto, in data 12 luglio 2011, una richiesta di migrazione della linea di che trattasi da parte del gestore BT Italia;
- in data 28 luglio 2011, la suddetta migrazione si completava positivamente ed il contratto veniva disattivato "per notifica asincrona", ovvero per passaggio della linea da Wind ad altro operatore;
- in data 12 settembre 2011, l'istante, tramite contatto del servizio clienti Wind, richiedeva il rientro della propria utenza in Wind e forniva il relativo codice di migrazione del gestore BT Italia;
- nella stessa data si avviava il processo di migrazione della linea suddetta da BT a Wind;

- tuttavia, in data 13 settembre 2011, il *provisioning* riceveva un *ko* con motivazione "disservizio per cessazione parziale";
- in data 16 settembre 2011 veniva riavviato il processo di migrazione ed il successivo 28 settembre la richiesta riceveva un nuovo rifiuto con motivazione "risorsa non disponibile";
- in data 7 ottobre 2011, in automatico, veniva emesso un nuovo ordine di migrazione, che veniva riscontrato negativamente in data 11 ottobre 2011 con la medesima motivazione.

Conclude, respingendo ogni addebito con riguardo alla ritardata migrazione e precisa che gli scarti sulla "fase 3", ricevuti in data 28 settembre e 11 ottobre 2011 per risorsa non disponibile, sono stati notificati da Telecom Italia. Precisa che in data 26 gennaio 2012, a seguito di ricezione dell'istanza per provvedimento d'urgenza, l'operatore convenuto avviava, comunque, nuovo ordine di migrazione, che si completava il successivo 8 febbraio, quando il *provisioning* risultava correttamente espletato. Deposita agli atti le relative schermate di sistema.

In replica alle note difensive di Wind Infostrada, l'istante contesta la veridicità di alcune sue affermazioni, precisando che la società in parola, alla data del 17 gennaio 2012, non aveva avviato la "fase 3", come constatato nel provvedimento n. 2375 del 17 gennaio 2012 di questo Corecom; pertanto, conclude che quanto attestato nella memoria difensiva non risponde a realtà.

Motivi della decisione

1. In tema di rito.

All'udienza di conciliazione, innanzi a questo Corecom, l'operatore BT Italia non ha aderito, come risulta dal verbale di mancata conciliazione del 29 settembre 2011, redatto ai sensi dell'art. 8, comma 3 del Regolamento di procedura.

Alla successiva udienza di conciliazione, tenutasi il 13 gennaio 2012, l'operatore Wind Infostrada, pur presente, ha respinto ogni addebito e la conseguente richiesta di indennizzo per come formulata da parte istante. Non si è fatto luogo alle udienze di secondo grado, perché ritenute ininfluenti ai fini della decisione.

2. Riguardo al merito.

Formano oggetto della presente controversia i disservizi da illegittimo subentro dell'operatore BT Italia nell'utenza di titolarità dell'odierno istante e l'attivazione, da parte del medesimo, di un profilo tariffario non richiesto; l'addebito di fatture BT per importi non dovuti, la mancata risposta ai reclami dell'utente, da parte dell'anzidetto operatore.

Formano, altresì, oggetto della presente controversia i disservizi da ritardata migrazione dell'utenza de qua verso l'operatore Wind Infostrada, l'interruzione dei servizi voce + ADSL, l'omesso riscontro ai reclami dell'utente da parte dell'operatore suddetto.

2.1 Circa l'illegittimo subentro e l'attivazione di un profilo tariffario non richiesto.

L'istante lamenta di aver subito tali disservizi e ne chiede i relativi indennizzi, ma non produce alcun elemento probatorio a supporto delle proprie affermazioni.

Con espresso riferimento al subentro da parte dell'operatore BT Italia nell'utenza de qua, questo Comitato, allo stato degli atti, non può concludere per l'illegittimità del subentro medesimo; infatti lo stesso istante dichiara di avere prestatato, sia pur provvisoriamente ed in attesa della ricezione del contratto cartaceo, il proprio consenso verbale all'attivazione dei servizi, in data 21 giugno 2011. Lo stesso dichiara di avere inviato all'operatore alcuni fax di reclamo, con richiesta di risoluzione contrattuale, tuttavia non fornisce alcun utile elemento a riprova di quanto dichiarato.

Analogamente, l'istante dichiara (ma non dimostra, neppure attraverso esibizione delle fatture ricevute) di avere contestato l'avvenuta attivazione di un profilo tariffario non richiesto e sostanzialmente diverso da quello prospettato gli in sede di offerta commerciale.

Né, da parte sua, la società BT Italia aiuta a ricostruire il quadro fattuale sopra delineato, in quanto la stessa non si è avvalsa della facoltà di presentare memorie in sua difesa.

Dall'esame della documentazione in atti, in particolare dalle schermate di sistema esibite da Wind Infostrada, si evince che l'utenza in oggetto è migrata verso l'operatore BT Italia in data 28 luglio 2011, a seguito dell'espletamento del processo di migrazione da operatore Wind, e che la successiva richiesta di rientro in Wind sia datata 12 settembre 2011.

In ragione di tutto quanto sopra esposto, questo Comitato, non ravvisando un subentro illegittimo dell'operatore BT Italia nell'utenza *de qua*, né l'indebita attivazione di un profilo tariffario non richiesto, ritiene di non poter condannare l'operatore BT Italia alla corresponsione, in favore dell'istante, degli indennizzi dallo stesso richiesti. Pertanto, le relative domande, come formulate nell'atto introduttivo, non possono trovare accoglimento.

2.2 Circa lo storno delle fatture e l'indennizzo per omessa risposta ai reclami da parte di BT Italia.

Analogamente non possono essere accolte, per estrema genericità e mancanza di qualsiasi supporto probatorio, le richieste di storno, in favore dell'utente, di tutte le fatture emesse da BT Italia per il contratto di che trattasi e la richiesta di indennizzo per omessa risposta ai reclami, che l'istante asserisce di avere inoltrato all'operatore suddetto.

2.3 Circa il ritardo nella migrazione.

L'istante lamenta di aver subito tale disservizio e ne chiede il relativo indennizzo; dichiara di aver richiesto la migrazione della propria utenza, con rientro in Wind, in data 12 settembre 2011 e che solo in data 9 febbraio e 15 febbraio 2012 venivano ripristinati, rispettivamente, il servizio voce e l'ADSL (ciò risulta confermato dall'operatore Wind e documentalmente provato dalle schermate di sistema esibite agli atti). Tutto ciò è in palese contrasto con la tempistica stabilita dalla delibera Agcom n. 274/07/Cons. e succ. modif. ed integr., che impone termini non superiori a 10 giorni per il passaggio delle utenze tra operatori, come nella fattispecie qui considerata. Con particolare riferimento all'operatore *donating*, nel caso di specie, BT Italia, stando alla documentazione in atti, risulta che lo stesso, ogni qual volta richiesto, abbia correttamente espletato la "fase 2" di propria competenza. Si rileva, tuttavia, che il processo di migrazione, reiterato più volte, si arrestava, ogni volta, alla c.d. "fase 3", per la presenza di "causali di scarto" notificate all'operatore *recipient* dal gestore della rete, Telecom Italia, con motivazione "risorsa non disponibile". In realtà, tale causale di scarto, responsabile dell'interruzione del processo di migrazione dell'utenza qui considerata, risulta essere stata definitivamente risolta in data successiva (come espressamente dichiarato dall'operatore Wind Infostrada) a seguito della ricezione dell'istanza per provvedimento d'urgenza, con completamento dell'intero processo in data 8 febbraio 2012. Quanto dianzi detto dimostra come le suddette causali di scarto non siano connesse ad una condizione di effettiva ineseguibilità dell'ordinativo, ma siano conseguenti all'esistenza di stati di errore dell'ordinativo originario e si risolvano tutte le volte che l'operatore abbia reiterato a Telecom Italia l'ordinativo con le informazioni complete e corrette.

Per quanto sopra, si ritiene che il ritardo nel completamento del processo di migrazione, relativo all'utenza *de qua*, sia ascrivibile all'operatore *recipient* Wind Infostrada e che, per tale ragione, lo stesso debba corrispondere all'utente un indennizzo nella misura stabilita dall'art. 6 del Regolamento, allegato A alla delibera n. 73/11/Cons., per il periodo dal 22 settembre 2011 all'8 febbraio 2012, pari a complessivi 140 giorni di disservizio, per l'importo totale di €. 700,00. Poiché l'utenza di che trattasi è di tipo "affari", ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 2 del Regolamento su indicato, l'importo liquidato a titolo di indennizzo per il disservizio di cui sopra deve essere computato in misura pari al doppio, pertanto, l'operatore Wind Infostrada dovrà corrispondere all'utente l'importo complessivo di €. 1.400,00 per il disservizio qui considerato.

2.4 Circa l'interruzione della linea voce e dell'ADSL.

In proposito, l'istante sostiene che le interruzioni di che trattasi si siano verificate dal 18 novembre 2011 sino al 9 febbraio 2012, per la linea voce e sino al 15 febbraio 2012, per l'ADSL. Quanto appena detto risulta confermato, oltre che dalla documentazione acquisita agli atti del presente procedimento, anche dall'ulteriore documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria dei procedimenti con richiesta di provvedimento d'urgenza, avviati su istanza del medesimo utente nei confronti di entrambi gli operatori qui considerati. Infatti nella determinazione di questo Corecom n. 107 del 27 dicembre 2011 si dà atto che i servizi suddetti risultano ancora inattivi e si dispone a che gli operatori interessati provvedano all'immediato ripristino degli stessi sull'utenza *de qua*, con completamento del processo di migrazione verso Wind Infostrada.

La lamentata interruzione dei servizi suddetti in pendenza della procedura di migrazione configura una responsabilità in capo all'operatore inadempiente, poiché *"l'interruzione, anche parziale, della prestazione di telefonia rappresenta un grave danno per il cliente, nonché una violazione degli obblighi di cui all'art. 80 del*

Codice delle Comunicazioni” (considerazioni dell’Agcom, premesse alla delibera n. 274/07/Cons.) In proposito BT Italia, nella sua qualità di *olo donating*, non dimostra di avere garantito al cliente, in pendenza della procedura di migrazione, la regolare e continua fornitura dei servizi suddetti. Si ribadisce che la vigente normativa di settore, più volte citata, impone agli operatori coinvolti nel processo di migrazione (ciò vale, in maggior misura, per l’operatore *donating*) di garantire l’erogazione continua ed ininterrotta dei servizi offerti, nelle more dell’espletamento delle procedure di migrazione. Per quanto sopra, la domanda di indennizzo di parte attrice, per interruzione del servizio voce e dell’ADSL, dal 18 novembre 2011, è meritevole di accoglimento ai sensi dell’art. 5, comma 1 del Regolamento, all. A alla delibera n. 73/11/Cons., nella misura di € 5,00 per ogni giorno di sospensione di ciascun servizio non accessorio. Pertanto, l’operatore BT Italia dovrà corrispondere all’utente l’importo di €.420,00 per l’interruzione della linea voce e di € 450,00 per l’interruzione del servizio ADSL nei periodi sopra indicati. Inoltre poiché l’utenza di che trattasi è di tipo “affari”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12, comma 2 del Regolamento su indicato, gli importi liquidati a titolo di indennizzo per i disservizi di cui sopra devono essere computati in misura pari al doppio.

2.5 Circa l’indennizzo per omessa risposta ai reclami da parte di Wind Infostrada.

L’istante richiede all’operatore Wind un indennizzo per omessa risposta ai reclami. La domanda è generica e non risulta supportata da alcun elemento probatorio, sicchè la stessa non consente alcun apprezzamento da parte di questo Comitato. Pertanto, non può che concludersi per il rigetto della suddetta richiesta, concordemente a quanto già argomentato al precedente capoverso 2.2.

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, che l’odierno ricorso sia meritevole di parziale accoglimento e che, pertanto, la società Wind Infostrada debba corrispondere al ricorrente, sig. Belgio Luigi Davide, l’importo complessivo di € 1.400,00 (millequattrocento/00) a titolo di indennizzo da ritardata migrazione per il periodo dal 22 settembre 2011 all’ 8 febbraio 2012, pari a complessivi 140 giorni di disservizio, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6 e 12, comma 2 del Regolamento, allegato A alla delibera n. 73/11/Cons;

Ritenuto, altresì, in ragione delle considerazioni di cui in premessa, che la società BT Italia debba corrispondere all’odierno ricorrente la somma complessiva di € 1.740,00 (millesettecentoquaranta/00), così ripartita:

- €.420,00 per l’interruzione della linea voce dal 18 novembre 2011 al 9 febbraio 2012, per complessivi 84 giorni di disservizio;
- € 450,00 per l’interruzione del servizio ADSL dal 18 novembre 2011 al 15 febbraio 2012, per complessivi 90 giorni di disservizio;
- gli importi sopra indicati devono essere computati in misura pari al doppio, come previsto dall’art. 12, comma 2 del Regolamento citato;

Stabilito, che l’indennizzo e/o i rimborsi riconosciuti da questo Corecom all’esito della procedura di definizione, devono soddisfare, ai sensi dell’art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell’equità e, pertanto, tenere indenne l’istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura;

3. Sulle spese di procedura

Ritenuto equo liquidare, in favore dell’istante, a titolo di rimborso per le spese di procedura, l’importo di euro 100,00 (cento/00) da parte dell’operatore BT Italia, in considerazione del comportamento omissivo tenuto nel corso del procedimento di conciliazione, e l’importo di euro 50,00 (cinquanta/00) da parte dell’operatore Wind Infostrada;

Per tutto quanto sopra esposto

Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.re.com, Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti; Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. A. Manganaro, nell'odierna seduta;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di liquidare in favore dell'utente, sig. Belgio Luigi Davide, mediante assegno o bonifico bancario, i seguenti importi: a) la società Wind Infostrada dovrà corrispondere al ricorrente l'importo complessivo di € 1.400,00 (millequattrocento/00) a titolo di indennizzo da ritardata migrazione, nonché la somma di € 50,00 (cinquanta/00) per spese di procedura; b) la società BT Italia dovrà corrispondere all'odierno ricorrente la somma complessiva di € 1.740,00 (millesettecentoquaranta/00), a titolo di indennizzo per interruzione dei servizi voce + ADSL, nonché la somma di € 100,00 (cento/00) per spese di procedura;
- 2) Le somme così determinate a titolo di indennizzo e/o di rimborso dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia;
- 3) E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con deliberazione Agcom n. 173/07/Cons.;
- 4) Come disposto dall'art. 19, comma 3, del Regolamento suindicato "il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259";
- 5) La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del Corecom Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;
- 6) Le società resistenti sono tenute a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione della medesima.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell' art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

I Componenti

f.to Prof. Carmelo Carabetta

f.to Dott. Gregorio Corigliano

Il Presidente

f.to Prof. Alessandro Manganaro

V. Il Direttore

f.to Avv. Rosario Carnevale